

6



COMUNE DI MONREALE
(Città Metropolitana di Palermo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48/IE

COPIA

OGGETTO : Modificazione norme regolamentari del servizio acquedotto.

L'anno duemiladiciassette il giorno 10 del mese di agosto, alle ore 18.20 e seguenti, nella Sala Biagio Giordano del Complesso Monumentale Guglielmo II° di questo Comune, nella seduta di aggiornamento risultano presenti:

CONSIGLIERI				CONSIGLIERI				
1	Barna	Francesco		A	16	Li Causi	Rosario	P
2	Costantini	Fabio	P		17	Lo Coco	Giuseppe	P
3	Cucchiara	Gina		A	18	Lo Coco	Marco	A
4	Davi	Ignazio		A	19	Naimi	Paola	P
5	Di Benedetto	Aurelia	P		20	Pica	Rosa	p
6	Di Verde	Giuseppe	P		21	Quadrante	Manuela	P
7	Gelsomino	Bartolomeo	P		22	Rincione	Giorgio	A
8	Giannetto	Rosanna		A	23	Romanotto	Giuseppe	P
9	Giuliano	Antonella		A	24	Russo	Sandro	P
10	Giurintano	Filippo	P		25	Terzo	Silvio	P
11	Gullo	Salvatore	P		26	Vaglica	Giov. Battista	A
12	Guzzo	Giuseppe	P		27	Valerio	Girolamo	P
13	Intravaia	Marco	P		28	Venturella	Angelo	P
14	Intravaia	Salvatore	P		29	Viola	Valeria	A
15	La Corte	Giuseppe	P		30	Vittorino	Girolamo	P

Per complessivi n. 21 presenti e n. 9 assenti.

Assume la Presidenza, il Presidente Sig. Giuseppe Di Verde.

IL DIRIGENTE DELL'AREA VI - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Premesso che:

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 313 del 6 novembre 1978 ha approvato il Regolamento Comunale dell'Acquedotto Civico;
- in data 3 aprile 2000 con deliberazione n. 35 il Consiglio Comunale, a seguito dell'accorpamento della Gestione Amministrativa del Servizio Idrico Integrato al settore finanziario dell'Ente, ha approvato il Regolamento dell'Acquedotto Comunale relativo alla gestione del Servizio Amministrativo-Contabile, che consta di n. 16 articoli;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 20 aprile 2007 è stato modificato l'art.13 del surrichiamato regolamento relativo alla gestione del Servizio Amministrativo-Contabile, relativamente agli aspetti connessi alla rateizzazione dei pagamenti delle bollette nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non avesse rispettato la temporalità e la periodicità della fatturazione, per importi superiori a € 200,00 e con un numero massimo di tre rate;

Considerato che:

- il Servizio Idrico e Servizi Manutentivi Generali dell'Area VI ha avviato una capillare azione di recupero delle morosità relative a tutte le utenze a partire dal primo semestre 2011;
- in molti casi, tale azione riguarda il recupero di ingenti somme per le quali gli utenti hanno manifestato concretamente l'interesse e la volontà di provvedere ai dovuti versamenti, incontrando tuttavia oggettivi difficoltà, stante l'attuale congiuntura economica e la crisi finanziaria che caratterizza la vita delle famiglie e l'attività delle imprese anche nella nostra Città;
- per tale motivo risulta opportuno accogliere le istanze dei soggetti che intendono regolarizzare la propria posizione debitoria chiedendo contestualmente di poter estinguere le morosità pregresse attraverso un piano di rateizzazione;
- sussiste la necessità, in tal senso, di procedere alla modifica dell'art. 13 del regolamento del Servizio Amministrativo Contabile dell'Acquedotto Comunale prevedendo, a richiesta degli utenti, l'approvazione di un piano di rateizzazione per il pagamento delle fatture pregresse non pagate;

Considerato altresì che:

- in attesa di una complessiva, razionale e semplificativa revisione delle norme regolamentari concernenti il servizio in oggetto, in corso di valutazione da parte dell'ufficio, appare necessario intervenire nella variazione di talune disposizioni che disciplinano in modo non puntuale, chiaro e definito i rapporti contrattuali con l'utenza;
- non infrequentemente la posizione del misuratore idrico risulta distante dall'immobile servito e che lungo il tracciato a valle dello stesso (che insiste talvolta anche su strade pubbliche o di uso pubblico) si verificano rotture non facilmente individuabili e/o controllabili da parte dell'intestatario della presa, senza che in tali casi l'art. 67 del già citato regolamento risalente al 1978 preveda alcun abbuono sui consumi idrici per eventuali dispersioni e/o perdite non controllate a valle del misuratore;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla modifica degli artt. 5 e 13 del regolamento approvato con la surrichiamata deliberazione consiliare n. 35 del 3 aprile 2000 e dell'art. 67 del regolamento approvato con la predetta deliberazione consiliare n. 313 del 6 novembre 1978;

Visto l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. MODIFICARE l'art. 13 del Regolamento Amministrativo-Contabile approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 3 aprile 2000, già modificato con deliberazione consiliare n. 43 del 20 aprile 2007, con il seguente testo:

"Le somme dovute in dipendenza del contratto dovranno essere pagate nella misura, nei termini e con le modalità indicate nella bolletta semestrale. I pagamenti sono accettati in conto ove non comprendano tutto quanto dovuto dall'utente ovvero manchino delle indicazioni necessarie all'individuazione dell'utenza e del riferimento al periodo di pagamento.

Decorso infruttuosamente il termine di scadenza per il pagamento della fattura, nella stessa indicata, sarà assegnato all'utente un termine, non inferiore a trenta giorni e non superiore a 60 giorni, per il pagamento di quanto dovuto. Qualora l'utente non saldi il debito entro il termine assegnato, il Servizio Idrico procederà alla rimozione del misuratore con un ulteriore preavviso perentorio di 15 giorni.

Dopo il ritiro del misuratore sarà attivata la procedura per l'iscrizione nel ruolo per la riscossione coattiva, comprensiva di interessi moratori e delle spese di notifica.

Per il pagamento di bollette inevase di importi superiori a € 100,00 l'utente potrà accedere, su richiesta, ad un piano di rateizzazione alle seguenti condizioni:

a) pagamento immediato di un acconto di quanto dovuto (per importi oltre € 500,01) comprensivo sia degli interessi di mora, calcolati alla data del pagamento dell'acconto, sia delle spese di notifica;

b) pagamento della differenza tra l'importo totale dovuto e quanto pagato in acconto con rate aventi scadenza mensile, secondo i parametri indicati nella sottostante tabella, oltre interessi legali:

CLASSI DI APPARTENENZA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO DELLE RATE E DEGLI IMPORTI DA PAGARE					
CLASSE	IMPORTI DA PAGARE		ACCONTO (PERCENT.)	N° MAX RATE	RATA MIN. (1)
	DA €	FINO A €			€
1		100,00	NESSUNA RATEIZZAZIONE		
2	100,01	250,00	NESSUN ACCONTO	3	83,33
3	250,01	500,00	NESSUN ACCONTO	5	83,33
4	500,01	1.000,00	20%	7	100,00
5	1.000,01	2.000,00	20%	10	114,29
6	2.000,01	3.000,00	20%	12	160,00
7	3.000,01	5.000,00	25%	14	200,00
8	5.000,01	10.000,00	25%	20	267,86
9	10.000,01	20.000,00	25%	24	375,00
10	oltre 20.000,01		(2)	(2)	(2)

(1) AD ECCEZIONE DELLA RATA FINALE O DI CONGUAGLIO

(2) DA CONCORDARE, CON DECISIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA DI RIFERIMENTO DEL SERVIZIO IDRICO

Per le utenze condominiali, ai fini dell'individuazione delle classi di appartenenza per la determinazione del numero delle rate e dell'importo della rata da versare, si terrà conto del numero delle utenze singole attivate nel condominio, così come risultante dal contratto stipulato con l'utenza e depositato agli atti di ufficio.

Il piano di rateizzazione può essere richiesto dall'utente, ed accettato dall'Amministrazione Comunale, solo in data antecedente all'eventuale ritiro del misuratore ai sensi dell'art. 60 del regolamento (ex Deliberazione Consiliare n. 313/1978); dopo il ritiro del misuratore, ai fini dell'eventuale nuovo allaccio della fornitura, il totale delle bollette evase dovrà essere pagato in un'unica soluzione, con addebito delle spese per il riallaccio nella prima fatturazione.

In relazione a quanto indicato nella surriportata tabella, per le classi di pagamento dalla 2^a alla 9^a, il dirigente dell'Area di riferimento del Servizio Idrico potrà disporre una deroga del numero delle rate e/o dell'importo delle stesse in presenza di particolari e documentate situazioni di disagio sociale.

Per la classe 10^a (oltre € 20.000,01) il dirigente dell'Area di riferimento del Servizio Idrico, sentita l'utenza e l'Amministrazione Comunale, procederà a determinare, a proprio insindacabile giudizio, il numero delle rate ed i relativi importi da versare.

Il mancato pagamento di due rate consecutive comporta per l'utente la perdita automatica del beneficio della rateizzazione, che in ogni caso non ha effetto novativo, senza la necessità per l'Amministrazione Comunale di ulteriori avvivi e/o messa in mora. Quanto ancora dovuto dall'utente alla data del pagamento dell'ultima rata evasa, dovrà essere pagato in questo caso in un'unica soluzione".

2. MODIFICARE l'art. 67 del Regolamento Comunale dell'Acquedotto Civico approvato con deliberazione consiliare n. 313 del 6 novembre 1978 con il seguente testo:

"Qualora l'utente ritenesse erronee le indicazioni del proprio misuratore, il Comune, su richiesta dell'interessato, procederà a sostituire l'apparecchio per effettuarne la verifica. Nel caso in cui il misuratore sostituito misuri in eccesso, le spese delle prove saranno a carico del Comune e l'eccedenza di consumo contestata verrà regolata con riferimento ai consumi medi dell'utente degli ultimi due semestri di fatturazione; in caso contrario, tali spese saranno poste a carico dell'utente, che dovrà saldare entro 15 giorni gli importi dovuti sia per le spese di verifica, che quelli della bolletta in contestazione non pagati.

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni ed è tenuto a verificare con regolarità la presenza di perdite d'acqua interrata negli impianti interni di sua proprietà o comunque a valle del misuratore. Il Servizio Idrico non può essere chiamato, né direttamente né indirettamente, a rispondere dei danni che possono essere causati dagli impianti interni.

Nessun abbuono sul consumo d'acqua è di norma ammesso per eventuali dispersioni o perdite, da qualunque causa prodotte, a valle del misuratore.

Solo se la perdita lungo il tracciato dal misuratore al punto di accesso all'immobile servito si è verificata su strade pubbliche o di uso pubblico, in caso di dispersioni di acqua non dovute a negligenza dell'utente, ma per cause impreviste e comunque per perdite occulte che possono essere evidenziate solo da consumi anomali, l'utente dovrà comunicarlo con la massima tempestività al Servizio Idrico, affinché possa riscontrare l'effettiva esistenza della perdita. Rimane in ogni caso salva ogni azione, anche giudiziaria, dell'Amministrazione Comunale nel caso in cui dovesse essere accertata la responsabilità di terzi.

Qualora il Servizio Idrico accerti l'esistenza delle circostanze summenzionate, l'utente potrà presentare istanza per la riduzione delle quote di tariffa relative ai servizi di fognatura e depurazione, se dovute, allegando una dettagliata documentazione fotografica della situazione prima e dopo la riparazione, unitamente a copia conforme della fattura relativa alla riparazione del guasto, con la descrizione dell'intervento.

Rimane inoltre a carico dell'utente, anche a titolo di penale, il pagamento di una quota per il consumo di acqua, per il periodo di fatturazione di riferimento al momento della rilevazione della perdita occulta, secondo i parametri di seguito elencati:

IMPORTO CONSUMO SEMESTRALE MEDIO (RILEVATO FINO A 4 SEMESTRI)		IMPORTO DA PAGARE SULLA COMPONENTE CONSUMO ACQUA (PER VALORI INTERMEDI: CON INTERPOLAZIONE LINEARE)
FINO A	100	40 %
PER	200	50 %
PER	300	55 %
PER	400	60 %
OLTRE	400	60 %

Per le utenze condominiali, ai fini dell'individuazione delle classi di appartenenza per la determinazione dell'importo da versare, si considererà il numero delle utenze singole attivate nel condominio, così come risultante dal contratto stipulato con l'utenza e depositato agli atti di ufficio.

La mancata consegna entro il termine assegnato di tutta la documentazione sopra riportata determinerà automaticamente il rigetto dell'istanza.

La riduzione tariffaria, ad'insindacabile giudizio del Servizio Idrico, è riconosciuta esclusivamente per il periodo di fatturazione (semestre) in essere o immediatamente antecedente la documentazione del guasto; in ogni caso, non potranno essere tenute in considerazione richieste di revisione delle fatture per perdite occulte anteriori a sei mesi dal verificarsi dell'evento.

In via transitoria, per un anno a far data dall'entrata in vigore del presente articolo nonchè per i casi effettivamente documentati e/o per i quali l'utente ha presentato formale istanza di revisione delle fatture in data antecedente all'entrata in vigore del presente articolo, il Servizio Idrico si riserva di valutarne l'applicazione a proprio insindacabile giudizio.

Il Servizio Idrico avrà sempre facoltà di sostituire periodicamente il contatore, ovvero qualora lo ritenesse comunque necessario, previo congruo preavviso all'utente con raccomandata R.R. o con posta elettronica certificata, salvo che per i casi di evidente pericolo di salute pubblica o, nell'interesse dell'utenza, di evidente malfunzionamento degli apparati di misurazione dovuto a perdite a valle del misuratore".

3. MODIFICARE l'art. 5 del Regolamento Comunale dell'Acquedotto Civico approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 3 aprile 2000 con il seguente testo:

"L'utente, nel caso di appresamento singolo con misuratore in nicchia sulla parete esterna dell'immobile da servire, ha diritto alla conservazione della presa per due anni e potrà disporre secondo la propria volontà.

Nel caso di nuovo contratto, l'utente sarà tenuto a corrispondere al Servizio Idrico unicamente la somma forfettaria di € 70,00 (oltre le eventuali spese del nuovo misuratore) per la collocazione e l'apertura del nuovo misuratore, comprendendo nel suddetto importo anche le spese di un'eventuale successiva chiusura.

Nel caso di appresamento da derivazione multipla (castelletto), l'utente avrà diritto alla conservazione della presa per sei mesi. Nel caso di nuovo contratto, anche dopo sei mesi dalla precedente chiusura, se la collocazione del misuratore risultasse disponibile, l'utente corrisponderà al Servizio Idrico soltanto la somma forfettaria di € 70,00 (oltre le eventuali spese del nuovo misuratore) per la collocazione del nuovo misuratore, comprendendo nel suddetto importo anche le spese di un'eventuale successiva chiusura.

Qualora la presa non risultasse più disponibile, l'apertura di un nuovo contratto sarà considerato come nuovo appresamento, con conseguente pagamento di quanto dovuto secondo quanto previsto dai vigenti regolamenti comunali.

Il contratto di fornitura idrica dev'essere stipulato dal detentore dell'immobile a giusto titolo, per sé ed i suoi aventi causa; qualora non sia proprietario dell'immobile, il detentore è tenuto a produrre il nulla osta scritto rilasciato dal proprietario. Il detentore rimane comunque unico responsabile del pagamento dei corrispettivi contrattuali.

Al detentore, o ad altro componente del suo nucleo familiare, che dovesse risultare moroso per un'utenza, non sarà concessa la stipula di un nuovo contratto senza aver prima saldato pregresse morosità.

Nel caso di condominio legalmente costituito, il contratto viene stipulato dall'Amministratore. Il condominio dovrà trasmettere al Servizio Idrico la deliberazione di nomina dell'Amministratore, l'indirizzo di posta elettronica certificata cui fare riferimento per eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare al Servizio Idrico mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC le eventuali variazioni di nomina; la mancata comunicazione in tal senso costituisce inadempimento contrattuale, sanzionata a' termini di regolamento. Del pagamento dei relativi oneri contrattuali sono solidalmente responsabili sia l'Amministratore che i singoli condomini. Nell'ipotesi di fornitura condominiale parziale, ovvero nel caso di fornitura per un singolo condomino (circostanza che comunque, dal punto di vista tecnico, dovrà essere valutata positivamente dal Servizio Idrico), è necessario il consenso complessivo del condominio per procedere alla stipula del contratto.

Relativamente agli edifici per i quali non è prevista l'obbligatoria costituzione in condominio, è consentito agli utenti interessati stipulare un unico contratto di fornitura, obbligandosi a rispondere in solido dell'adempimento del rapporto contrattuale. In tali casi, resta salva la facoltà del Servizio Idrico di concedere una o più utenze, a proprio insindacabile giudizio".

Monreale, addì 06 giugno 2017

 **IL DIRIGENTE**
Arch. Nicolò Cangelosi

P A R E R I

Proposta di deliberazione del *CONSIGLIO COMUNALE* avente ad oggetto:

MODIFICAZIONE NORME REGOLAMENTARI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla presente proposta deliberativa, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.

PARERE N° 18 DEL 07/06/2017



IL DIRIGENTE
Arch. Nicolò Cangemi

AREA GESTIONE RISORSE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

favorevole

Addi _____

IL DIRIGENTE A.G.R.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE

N. _____ DEL _____

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Domenica Ficano.

Si dà atto della presenza del Sindaco e degli Assessori: Cangemi, D'Alcamo, Li Causi e Valerio.

Ai sensi dell'art. 184, ultimo comma, dell'Ordinamento Regionale degli EE.LL., essendo in seduta di prosecuzione, si dà atto della presenza dei tre scrutatori nominati il 5 agosto, nelle persone dei Consiglieri: Guzzo, Terzo e Vittorino.

La seduta è pubblica.

Il Sindaco prende la parola, illustrando i motivi della proposta di modifica alle norme regolamentari del servizio acquedotto.

Il Presidente del Consiglio si allontana e assume la Presidenza il Vice Presidente, Gelsomino Bartolomeo.

Il Consigliere Lo Coco G. interviene sottolineando che negli uffici dell'Acquedotto vi è una carenza cronica di personale, è un ufficio con introiti non indifferenti e quindi va tenuto in debita considerazione. Chiede che il Presidente della I Commissione relazioni in merito.

Il Vice Presidente risponde che il Presidente della I Commissione è assente.

Il Consigliere Lo Coco G. sottolinea che in Commissione non era presente la maggioranza e ciò non è corretto per i presenti in Commissione. Questo atto è stato visionato per quattro mesi ed è stato invitato anche l'Assessore D'Alcamo, che non è potuto intervenire a causa dell'orario di convocazione della Commissione.

Rientra in Aula il Presidente del Consiglio, Giuseppe Di Verde.

Il Consigliere Venturella fa presente che sono stati apportati dei miglioramenti al regolamento. Riconosce la bontà della proposta deliberativa, anche se in alcuni punti non è d'accordo, in particolare in riferimento ai condomini morosi che rappresentano un annoso problema, anche se alcuni hanno già pagato. Invita i colleghi ad essere più presenti in Commissione. Fa un altro appunto, riferendosi al fatto che non sia permesso irrigare i terreni agricoli, magari occorrerebbe mettere dei paletti ma consentirlo per dare un servizio ai cittadini. Chiede la presenza dei Funzionari mai presenti in Consiglio.

Il Presidente del Consiglio precisa che vengono invitati.

Il Consigliere Gullo parla di quanto accaduto all'epoca della sua sindacatura. Sostiene che non è la politica che deve essere oscillante, ma i Funzionari devono lavorare sempre alla stessa maniera e non ad andamenti. Il Funzionario deve fare quello per cui viene pagato, se non vuole farlo vada a casa. Prosegue dicendo che, se per 7 anni si arriva a questo, significa che c'è complicità, collusione ed anche corruzione. Vuole sapere chi controllava e chiede che i Funzionari dicano perché non hanno controllato e nel caso abbiano responsabilità, vadano a casa. Le rateizzazioni delle bollette dell'Acquedotto non vengono pagate dagli utenti e quindi chiede che sia esercitato un controllo a tal proposito. Preannuncia, anche se malvolentieri, il suo voto favorevole

L'Assessore D'Alcamo ringrazia il Consigliere Gullo per le parole espresse, anche perché il suo intervento gli consente di chiarire che l'azione intrapresa riguarda modalità seguite in tutt'Italia per l'erogazione di una carta dei servizi dei cittadini.

Il Consigliere Intravaia M. dichiara il suo voto favorevole. Prende atto che alcuni emendamenti proposti dalla I Commissione siano stati presi in considerazione e si dispiace che altri invece non lo siano stati. Precisa che la I Commissione non ha avuto possibilità di esitare la proposta deliberativa, poiché in I Commissione talvolta non si raggiunge il numero legale e non per i Consiglieri della minoranza, ma per quelli che appoggiano la maggioranza di governo. Fa presente che gli emendamenti erano stati predisposti dalla I Commissione circa due anni fa e si rammarica che siano arrivati in Consiglio Comunale dopo due anni. Ha fatto, in I Commissione, molti lavori di modifica al regolamento Acquedotto, ma di questi non si sa nulla.

Il Consigliere Lo Coco G. dice che con la modifica che viene proposta oggi in Consiglio Comunale, l'Amministrazione Comunale sta tentando di avviare un condono. Vanno su 24 rate quando si cerca di porre in essere il rimedio per i condomini non paganti. Si ha la sensazione che gli Uffici preposti al controllo non ci siano stati. Annuncia il suo voto favorevole, dato non con la pancia ma con la coscienza.

Il Consigliere Quadrante annuncia di votare favorevolmente, prendendo atto della possibilità che le modifiche al regolamento vadano a favore della cittadinanza.

Il Consigliere La Corte vota favorevole perché, con la modifica al regolamento, si incoraggiano i cittadini a diventare virtuosi. Chiede che gli uffici competenti vigilino sul rispetto dei pagamenti delle rateizzazioni.

Il Consigliere Venturella preannuncia il voto favorevole, anche se precisa che va bene aiutare una volta, ma se diventa un'abitudine bisogna combattere i soggetti che non pagano, non farli arrivare a cifre altissime.

Il Consigliere Romanotto condivide che si vogliono aiutare gli utenti, ma sentire che vi sono condomini che hanno € 100.000,00 di arretrati da pagare fa saltare dalla sedia. Si chiede perché gli uffici non si siano attivati, perché il servizio idrico non ha fatto il suo dovere di controllo. Inoltre, in ordine ai nuovi allacci, ritiene che si debba procedere ad una sola voce, non si può chiedere oggi una cosa (rendita catastale) e domani un'altra (l'inagibilità).

Non essendovi altri interventi, il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta deliberativa.

Consiglieri presenti n. 21

Voti favorevoli n. 21 (Costantini, Di Benedetto, Di Verde, Gelsomino, Giurintano, Gullo, Guzzo, Intravaia M., Intravaia S., La Corte, Li Causi, Lo Coco G., Naimi, Pica, Quadrante, Romanotto, Russo, Terzo, Valerio, Venturella, Vittorino).

Viene chiesta l'immediata esecuzione

Consiglieri presenti n. 18

Voti favorevoli n. 18 (Costantini, Di Benedetto, Di Verde, Gelsomino, Giurintano, Gullo, Guzzo, Intravaia M., Intravaia S., Li Causi, Lo Coco G., Naimi, Quadrante, Russo, Terzo, Valerio, Venturella, Vittorino).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la lettura della proposta deliberativa

Udita la relazione del Sindaco

Vista la L.R. 30/00 e s.m.i.

Vista la L.R. 48/91.

Visti i pareri espressi in ordine alle citate leggi che vengono allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Visto l'esito della votazione proclamata dal Presidente.

DELIBERA

1. **MODIFICARE** l'art. 13 del Regolamento Amministrativo-Contabile approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 3 aprile 2000, già modificato con deliberazione consiliare n. 43 del 20 aprile 2007, con il seguente testo:

“Le somme dovute in dipendenza del contratto dovranno essere pagate nella misura, nei termini e con le modalità indicate nella bolletta semestrale. I pagamenti sono accettati in conto ove non comprendano tutto quanto dovuto dall'utente ovvero manchino delle indicazioni necessarie all'individuazione dell'utenza e del riferimento al periodo di pagamento.

Decorso infruttuosamente il termine di scadenza per il pagamento della fattura, nella stessa indicata, sarà assegnato all'utente un termine, non inferiore a trenta giorni e non superiore a 60 giorni, per il pagamento di quanto dovuto. Qualora l'utente non saldi il debito entro il termine assegnato, il Servizio Idrico procederà alla rimozione del misuratore con un ulteriore preavviso perentorio di 15 giorni.

Dopo il ritiro del misuratore sarà attivata la procedura per l'iscrizione nel ruolo per la riscossione coattiva, comprensiva di interessi moratori e delle spese di notifica.

Per il pagamento di bollette inevase di importi superiori a € 100,00 l'utente potrà accedere, su richiesta, ad un piano di rateizzazione alle seguenti condizioni:

a) pagamento immediato di un acconto di quanto dovuto (per importi oltre € 500,01) comprensivo sia degli interessi di mora, calcolati alla data del pagamento dell'acconto, sia delle spese di notifica;

b) pagamento della differenza tra l'importo totale dovuto e quanto pagato in acconto con rate aventi scadenza mensile, secondo i parametri indicati nella sottostante tabella, oltre interessi legali:

CLASSI DI APPARTENENZA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO DELLE RATE E DEGLI IMPORTI DA PAGARE							
CLASSE	IMPORTI DA PAGARE		ACCONTO (PERCENT.)	ACCONTO (IMPORTO)	IMPORTO DIFFERENZA	N° MAX RATE	RATA MIN. (1)
	DA €	FINO A €					
1		100,00	NESSUNA RATEIZZAZIONE				
2	100,01	250,00	NESSUN ACCONTO		250,00	3	83,33
3	250,01	500,00	NESSUN ACCONTO		500,00	5	83,33
4	500,01	1.000,00	20%	200,00	800,00	7	100,00
5	1.000,01	2.000,00	20%	400,00	1.600,00	10	114,29
6	2.000,01	3.000,00	20%	600,00	2.400,00	12	160,00
7	3.000,01	5.000,00	25%	1.250,00	3.750,00	14	200,00
8	5.000,01	10.000,00	25%	2.500,00	7.500,00	20	267,86

9	10.000,01	20.000,00	25%	5.000,00	15.000,00	24	375,00
10	oltre 20.000,01		(2)	(2)	(2)	(2)	(2)

- (1) AD ECCEZIONE DELLA RATA FINALE O DI CONGUAGLIO
DA CONCORDARE, CON DECISIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA DI RIFERIMENTO DEL SERVIZIO
- (2) IDRICO

Per le utenze condominiali, ai fini dell'individuazione delle classi di appartenenza per la determinazione del numero delle rate e dell'importo della rata da versare, si terrà conto del numero delle utenze singole attivate nel condominio, così come risultante dal contratto stipulato con l'utenza e depositato agli atti di ufficio.

Il piano di rateizzazione può essere richiesto dall'utente, ed accettato dall'Amministrazione Comunale, solo in data antecedente all'eventuale ritiro del misuratore ai sensi dell'art. 60 del regolamento (ex Deliberazione Consiliare n. 313/1978); dopo il ritiro del misuratore, ai fini dell'eventuale nuovo allaccio della fornitura, il totale delle bollette evase dovrà essere pagato in un'unica soluzione, con addebito delle spese per il riallaccio nella prima fatturazione.

In relazione a quanto indicato nella surriportata tabella, per le classi di pagamento dalla 2^a alla 9^a, il dirigente dell'Area di riferimento del Servizio Idrico potrà disporre una deroga del numero delle rate e/o dell'importo delle stesse in presenza di particolari e documentate situazioni di disagio sociale.

Per la classe 10^a (oltre € 20.000,01) il dirigente dell'Area di riferimento del Servizio Idrico, sentita l'utenza e l'Amministrazione Comunale, procederà a determinare, a proprio insindacabile giudizio, il numero delle rate ed i relativi importi da versare.

Il mancato pagamento di due rate consecutive comporta per l'utente la perdita automatica del beneficio della rateizzazione, che in ogni caso non ha effetto novativo, senza la necessità per l'Amministrazione Comunale di ulteriori avvisi e/o messa in mora. Quanto ancora dovuto dall'utente alla data del pagamento dell'ultima rata evasa, dovrà essere pagato in questo caso in un'unica soluzione".

2. **MODIFICARE** l'art. 67 del Regolamento Comunale dell'Acquedotto Civico approvato con deliberazione consiliare n. 313 del 6 novembre 1978 con il seguente testo:

"Qualora l'utente ritenesse erronee le indicazioni del proprio misuratore, il Comune, su richiesta dell'interessato, procederà a sostituire l'apparecchio per effettuare la verifica. Nel caso in cui il misuratore sostituito misuri in eccesso, le spese delle prove saranno a carico del Comune e l'eccedenza di consumo contestata verrà regolata con riferimento ai consumi medi dell'utente degli ultimi due semestri di fatturazione; in caso contrario, tali spese saranno poste a carico

dell'utente, che dovrà saldare entro 15 giorni gli importi dovuti sia per le spese di verifica, che quelli della bolletta in contestazione non pagati.

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni ed è tenuto a verificare con regolarità la presenza di perdite d'acqua interrato negli impianti interni di sua proprietà o comunque a valle del misuratore. Il Servizio Idrico non può essere chiamato, né direttamente né indirettamente, a rispondere dei danni che possono essere causati dagli impianti interni.

Nessun abbuono sul consumo d'acqua è di norma ammesso per eventuali dispersioni o perdite, da qualunque causa prodotte, a valle del misuratore.

Solo se la perdita lungo il tracciato dal misuratore al punto di accesso all'immobile servito si è verificata su strade pubbliche o di uso pubblico, in caso di dispersioni di acqua non dovute a negligenza dell'utente, ma per cause impreviste e comunque per perdite occulte che possono essere evidenziate solo da consumi anomali, l'utente dovrà comunicarlo con la massima tempestività al Servizio Idrico, affinché possa riscontrare l'effettiva esistenza della perdita. Rimane in ogni caso salva ogni azione, anche giudiziaria, dell'Amministrazione Comunale nel caso in cui dovesse essere accertata la responsabilità di terzi.

Qualora il Servizio Idrico accerti l'esistenza delle circostanze summenzionate, l'utente potrà presentare istanza per la riduzione delle quote di tariffa relative ai servizi di fognatura e depurazione, se dovute, allegando una dettagliata documentazione fotografica della situazione prima e dopo la riparazione, unitamente a copia conforme della fattura relativa alla riparazione del guasto, con la descrizione dell'intervento.

Rimane inoltre a carico dell'utente, anche a titolo di penale, il pagamento di una quota per il consumo di acqua, per il periodo di fatturazione di riferimento al momento della rilevazione della perdita occulta, secondo i parametri di seguito elencati:

IMPORTO CONSUMO SEMESTRALE MEDIO (RILEVATO FINO A 4 SEMESTRI)		IMPORTO DA PAGARE SULLA COMPONENTE CONSUMO ACQUA (PER VALORI INTERMEDI: CON INTERPOLAZIONE LINEARE)
FINO A	100	40%
PER	200	50%
PER	300	55%
PER	400	60%
OLTRE	400	60%

Per le utenze condominiali, ai fini dell'individuazione delle classi di appartenenza per la determinazione dell'importo da versare, si considererà il numero delle utenze singole attivate nel condominio, così come risultante dal contratto stipulato con l'utenza e depositato agli atti di ufficio.

La mancata consegna entro il termine assegnato di tutta la documentazione sopra riportata determinerà automaticamente il rigetto dell'istanza.

La riduzione tariffaria, ad insindacabile giudizio del Servizio Idrico, è riconosciuta esclusivamente per il periodo di fatturazione (semestre) in essere o immediatamente antecedente la documentazione del guasto; in ogni caso, non potranno essere tenute in considerazione richieste di revisione delle fatture per perdite occulte anteriori a sei mesi dal verificarsi dell'evento.

In via transitoria, per un anno a far data dall'entrata in vigore del presente articolo nonché per i casi effettivamente documentati e/o per i quali l'utente ha presentato formale istanza di revisione delle fatture in data antecedente all'entrata in vigore del presente articolo, il Servizio Idrico si riserva di valutarne l'applicazione a proprio insindacabile giudizio.

Il Servizio Idrico avrà sempre facoltà di sostituire periodicamente il contatore, ovvero qualora lo ritenesse comunque necessario, previo congruo preavviso all'utente con raccomandata R.R. o con posta elettronica certificata, salvo che per i casi di evidente pericolo di salute pubblica o, nell'interesse dell'utenza, di evidente malfunzionamento degli apparati di misurazione dovuto a perdite a valle del misuratore".

3) MODIFICARE l'art. 5 del Regolamento Comunale dell'Acquedotto Civico approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 3 aprile 2000 con il seguente testo:

"L'utente, nel caso di appresamento singolo con misuratore in nicchia sulla parete esterna dell'immobile da servire, ha diritto alla conservazione della presa per due anni e potrà disporne secondo la propria volontà.

Nel caso di nuovo contratto, l'utente sarà tenuto a corrispondere al Servizio Idrico unicamente la somma forfettaria di € 70,00 (oltre le eventuali spese del nuovo misuratore) per la collocazione e l'apertura del nuovo misuratore, comprendendo nel suddetto importo anche le spese di un'eventuale successiva chiusura.

Nel caso di appresamento da derivazione multipla (castelletto), l'utente avrà diritto alla conservazione della presa per sei mesi. Nel caso di nuovo contratto, anche dopo sei mesi dalla precedente chiusura, se la collocazione del misuratore risultasse disponibile, l'utente corrisponderà al Servizio Idrico soltanto la somma forfettaria di 70,00 (oltre le eventuali spese del nuovo misuratore) per la collocazione del nuovo misuratore, comprendendo nel suddetto importo anche le spese di un'eventuale successiva chiusura. Qualora la presa non risultasse più disponibile, l'apertura di un nuovo contratto sarà considerato come nuovo appresamento, con conseguente pagamento di quanto dovuto secondo quanto previsto dai vigenti regolamenti comunali.

Il contratto di fornitura idrica deve essere stipulato dal detentore dell'immobile a giusto titolo, per sé ed i suoi aventi causa; qualora non sia proprietario dell'immobile, il detentore è tenuto a produrre il nulla osta scritto rilasciato dal proprietario. Il detentore rimane comunque unico responsabile del pagamento dei corrispettivi contrattuali.

Nel caso di condominio legalmente costituito, il contratto viene stipulato dall'Amministratore. Il condominio dovrà trasmettere al Servizio Idrico la deliberazione di nomina dell'Amministratore, l'indirizzo di posta elettronica certificata cui fare riferimento per eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare al Servizio Idrico mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC le eventuali variazioni di nomina; la mancata comunicazione in tal senso costituisce inadempimento contrattuale, sanzionata a' termini di regolamento. Del pagamento dei relativi oneri contrattuali sono solidalmente responsabili sia l'Amministratore che i singoli condomini. Nell'ipotesi di fornitura condominiale parziale, ovvero nel caso di fornitura per un singolo condomino (circostanza che comunque, dal punto di vista tecnico, dovrà essere valutata positivamente dal Servizio Idrico), è necessario il consenso complessivo del condominio per procedere alla stipula del contratto.

Relativamente agli edifici per i quali non è prevista l'obbligatoria costituzione in condominio, è consentito agli utenti interessati stipulare un unico contratto di fornitura, obbligandosi a rispondere in solido dell'adempimento del rapporto contrattuale. In tali casi, resta salva la facoltà del Servizio Idrico di concedere una o più utenze, a proprio insindacabile giudizio".

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.12 della L.R. 3/12/1991 n. 44

A questo punto i membri della minoranza escono dall'Aula e il Consigliere Guzzo viene sostituito, quale scrutatore, con il Consigliere Gullo.

FATO

Letto e sottoscritto

Il Presidente - F.to Sig. G. Di Verde

Il Consigliere Anziano - F.to Sig. S. Russo

Il Segr. Gen.le - F.to Dott.ssa D. Ficano

Pubblicata all'Albo Comunale dal

al

Monreale, li

Il Messo Comunale _____

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Monreale, li

Ai sensi degli artt.n.n.12/2 e 16 della L.R. n.44/91, la presente deliberazione è immediatamente esecutiva .

Monreale, li 10/08/2017

Il Segr. Gen. F.to: Dott.ssa D. Ficano
